



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele n. 22 – 00153 Roma
PEC: *mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it*

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Roma
Via di San Michele n. 22 – 00153 Roma
PEC: *mbac-ss-abap.rm@mailcert.beniculturali.it*

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea
PEC: *dgsvi@pec.minambiente.it*
Direzione Rifiuti e Inquinamenti
PEC: *dgrin@pec.minambiente.it*

Regione Lazio

Area Urbanistica e Programmazione Negoziata Roma
Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
PEC: *territorio@regione.lazio.legalmail.it*

Regione Lazio

Ufficio “Rappresentante Unico e Ricostruzione Conferenze
di Servizi”
PEC: *conferencediservizi@regione.lazio.legalmail.it*

Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento III
Dipartimento IV
PEC: *protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it*

Roma Capitale

Dipartimento P.A.U.
Dipartimento S.I.M.U.
Soprintendenza Capitolina
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinanti
Servizio Valutazioni Ambientali
PEC: *protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it*

ASL Roma 2

Dipartimento di Prevenzione
- Servizio Pre.S.A.L.
- Servizio S.I.S.P.
PEC: *dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it*

ARPA Lazio – Sezione di Roma

Sezione Provinciale di Roma

Unità AIA e VIA

PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA LAZIO

Dipartimento pressioni sull'ambiente

Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori

PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Comando VV.FF.

PEC: Com.roma@cert.vigilfuoco.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

PEC: protocollopec.autoritadistrettoac.it

PARABELLA AUTODEMOLIZIONI s.r.l.

Via del Mare km. 7 - Roma

PEC: parabella@pec.it

PEC: avv.lucazerella@pec.it

e p.c.

Area Metropolitana ACI di Roma

PEC: ufficioprovincialeroma@pec.aci.it

Prefettura di Roma

PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Oggetto: PARABELLA AUTODEMOLIZIONI s.r.l. – IMPIANTO SITO IN ROMA ALLA VIA DEL MARE KM 7 – CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 189/2021 (G.U. 7 OTTOBRE 2021, N. 41) – Comunicazione avvio procedimento ai sensi degli artt. 15, D.LGS. 209/2003 e 208, D.LGS. 152/2006 e convocazione conferenza di servizi per il giorno 23/03/2022 ore 10:30

Si fa riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n.189/2021 del 07/10/2021, che ha soppresso la delega ai Comuni riportata all'art. 6 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., come autorità competenti per gli impianti di autodemolizione, a partire da tale data la scrivente è divenuta competente per tali tipologie impiantistiche.

La scrivente ha predisposto una circolare prot. n. 918098 del 10/11/2021 per i Comuni e le Province al fine della trasmissione delle pratiche e delle informazioni sugli impianti precedentemente di competenza.

Il Comune di Roma Capitale per l'impianto di che trattasi ha fornito documentazione relativa a ricorsi pendenti al TAR avverso ad esiti di procedimenti del Comune relativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e al rilascio di proroga ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.

Con nota acquisita al prot. n. 959671 del 22/11/2021 la società, per il tramite dell'Avv. Zerella, alla luce delle seguenti evidenze:

- esito della sentenza della Corte Costituzionale n.189/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della delega comunale prevista dall'art. 6, L.R. 27/1998 a far data dal 29/04/2006;
- della conseguente illegittimità degli atti assunti da Roma Capitale con D.D. rep. n. QL/1039/2019 – prot. n. QL/63866/2019 del 13/08/2019, impugnati dalla società e tutt'ora pendenti;
- del fatto che l'impianto all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2003, la Parabella Autodemolizioni s.r.l. risultava in esercizio in virtù del rinnovo autorizzativo rilasciato in data 29/11/2002 con decreto n. 03 del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia, con validità dal 30/11/2002 al 30/11/2003, dunque rientrando nella casistica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 209/2003 (impianto esistente alla data di entrata in vigore della normativa);
- della necessità, dunque, di valutazione per competenza da parte della Regione Lazio sulla base dell'istanza già presentata dalla società in data 03/08/2020 e 18/03/2021 alla stessa Regione Lazio, nonché della documentazione inviata con la medesima nota prot. n. 959671 del 22/11/2021, relativa alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt.15, D.Lgs. 209/2003 e 208, D.Lgs. 152/2006;

rendendosi disponibile a fornire *...le integrazioni e/o i chiarimenti che Codesta Regione e/o gli Enti partecipanti alla conferenza di servizi intenderanno richiedere nei termini e con le forme di legge...* ha comunicato (ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, d.lgs. 209/2003 e art. 208, comma 12, d.lgs. 152/2006) la ripresa dell'attività entro 30 giorni dalla data di comunicazione richiedendo informazioni in merito al rilascio delle garanzie finanziarie di legge previste dalla D.G.R. n. 239/2009 e preannunciando la richiesta al competente ufficio ACI-PRA per il rilascio del Codice Demolitore.

La scrivente Autorità Competente subentrata alla precedente competenza comunale, con nota prot. n. 1040059 del 15/12/2021 ha chiesto di *...verificare, eventualmente tramite sopralluogo, se l'impianto di che trattasi abbia tutti i requisiti per riprendere l'attività, come comunicato, secondo quanto stabilito dalla legge (artt. 15, d.lgs. 209/2003 e 208, d.lgs. 152/2006) nel rispetto della normativa con particolare riferimento a possibili situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.*

Con successiva nota prot. n. 1071649 del 23/12/2021 inviata a tutte le unità territoriali ACI-PRA della Regione Lazio è stata inoltre trasmessa la suddetta circolare prot. n. 918098 del 10/11/2021, *...ai fini degli adempimenti di competenza relativamente alla rottamazione dei veicoli fuori uso, informando il nuovo riferimento di competenza autorizzativa per tale tipologia impiantistica e restando ...a disposizione per eventuali richieste informative anche su singoli impianti.*

Con nota acquisita al prot. n. 1071516 del 23/12/2021 l'Avv. Zerella per conto della società ha trasmesso alla scrivente e per conoscenza all'ACI-PRA, le garanzie finanziarie prestate *...in rinnovo a quelle in precedenza rilasciate in favore del Comune di Roma Capitale... in ossequio a quanto previsto nella Vs. circolare prot. n. 0918098 del 10.11.2021...ritenendo... di aver assolto a tutti gli adempimenti necessari alla ripresa dell'attività già preannunciata nella richiamata nota del 22.11.2021.*

Con pec acquisita al prot. n. 1088339 del 31/12/2021 e successivamente con nota acquisita al prot. n. 23000 del 12/01/2022 l'Avv. Zerella per conto della società ha indicato che, nonostante la comunicazione di ripresa dell'attività *...non hanno ancora ottenuto la riattivazione del Codice Demolitore revocato a seguito dell'adozione degli atti illegittimamente assunti da Roma Capitale... da parte dell'ACI-PRA, invitando la scrivente a ... a chiarire ufficialmente e per iscritto che le suddette aziende possono legittimamente proseguire l'attività , onde consentire la rapida evasione delle richieste presentate dalle Aziende in oggetto... tra cui la società in argomento.*

Con nota prot. n. QL3808 del 20/01/2022, acquisita al prot. regionale n. 53922 del 20/01/2022, il Comune di Roma Capitale in riscontro all'estensione della validità ai fini della garanzia finanziaria della polizza ALLIANZ VIVA n. 8000798216 trasmessa dalla società a seguito della suddetta comunicazione acquisita al prot. n. 959671 del 22/11/2021, ha indicato *...l'illegittimità dell'individuazione della stessa quale beneficiario di una polizza fidejussoria legata ad un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di autodemolizione (n.23, rilasciata con nota prot. QL39628 del 03/07/2017) che risulta scaduta allo stato attuale.*

La Direzione Area Metropolitana di Roma ACI-PRA con nota acquisita al prot. regionale n. 115699 del 07/02/2022 in risposta alle richieste della società, ha indicato che *...al fine della riattivazione del codice demolitore è necessario un atto autorizzativo della Regione in indirizzo...*

ARPA Lazio con nota prot. n. 11535 del 18/02/2022, acquisita al prot. n. 166039 del 18/02/2022, in risposta alla nota della scrivente prot. n. 1039795 del 15/12/2021, ha indicato che *... nel garantire piena disponibilità nell'ambito delle reciproche competenze, si fa presente che se l'impianto in oggetto non è in attività, non è possibile dare seguito al controllo completo ai sensi del D.lgs. 209/2003 così come non risulta efficace una verifica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in assenza di un atto autorizzativo in corso di validità.*

In ogni caso, comunque, in riscontro alla nota prot. 85051 del 23/12/2021 da parte della soc. Parabella Autodemolizioni (allegato 2), si precisa che la data del sopralluogo ispettivo presso l'impianto preventivamente autorizzato, che verrà eventualmente eseguito dai tecnici di questa Unità non verrà preventivamente comunicata alla Società.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n.189/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della delega comunale prevista dall'art. 6, L.R. 27/1998 a far data dal 29/04/2006;
- la società come evidenziato dalla documentazione consegnata risultava autorizzata e in esercizio all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2003 e alla data 29/04/2006 (in particolare Decreti Commissariali nn. 83/2002, 03/2002, 113/2003, 27/2004 e 238 del 29/11/2004 che definivano anche modalità e quantitativi autorizzati e successive proroghe), secondo quanto stabilito dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, confluiti poi nell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- i provvedimenti comunali di diniego dell'autorizzazione definitiva e di successiva richiesta di proroga dell'attività ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 risultano tutt'ora impugnati e pendenti e pertanto la situazione dell'impianto non rientra nei cd. "rapporti esauriti" di cui al punto 3. della circolare prot. n. 918098 del 10/11/2021;
- quanto emerso nei procedimenti amministrativi effettuati dal Comune di Roma Capitale conclusi con D.D. rep. n. QL/1039/2019 deve essere rivalutato dall'Autorità Competente alla luce dell'incostituzionalità della delega comunale stabilita dalla sentenza n.189/2021 a partire dal 29/04/2006;

risulta necessario, nelle more degli esiti dei controlli richiesti ad ARPA Lazio con le note richiamate, dar corso all'istanza autorizzativa ex art. 15 del D.Lgs. 209/2003 e ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già presentata dalla società con nota acquisita al prot. regionale n. 690509 del 03/08/2020, successivamente aggiornata e integrata con note acquisite al prot. n. 53478 del 20/01/2021, n. 959671 del 22/11/2021 e n. 118323 del 07/02/2022.

La presente, pertanto, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 209/2003, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 239/2008 e s.m.i., e costituisce, altresì, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. Ai sensi delle norme sopra citate si comunica che:

- l'Amministrazione competente per l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 27/1998, D.G.R. n. 239/2008 e s.m.i. come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.189/2021 è la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio;
- il responsabile del procedimento per è individuato nella persona dell'ing. Ferdinando Maria Leone, dirigente dell'Area A.I.A., i cui contatti sono i seguenti: tel. 06.5168.9497 – 334.1105224, e-mail: f.leone@regione.lazio.it;
- il procedimento amministrativo è condotto secondo l'art. 14-ter della L. 241/1990 e con le modalità previste dalla D.G.R. n. 239/2008 e s.m.i.;

- la data di avvio del procedimento coincide con quella della presente nota;
- gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento al fine della consultazione del pubblico sono ubicati in Via Campo Romano, 65 Roma;
- tutta la documentazione inerente il procedimento, compresa la documentazione tecnica consegnata con l'istanza, è e sarà pubblicata al seguente spazio web dedicato all'istanza in argomento:
<https://regionelazio.box.com/v/ParabellaART208>
- tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, esclusivamente attraverso richiesta telematica.

Considerato inoltre che l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, subordina la conclusione del procedimento all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/ Enti in indirizzo.

Visto l'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, e gli articoli 14, 14-bis e 14-ter della L. 241/90, la scrivente Autorità Competente con la presente

INDICE

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, c.7 della Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, per il giorno **23/03/2022, ore 10:30**. La società e gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla prima seduta della Conferenza di Servizi suddetta, da svolgersi con modalità telematiche viste le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Il link per la partecipazione viene comunicato 30 minuti prima dell'incontro nel box del progetto nella suddetta cartella.

In merito all'istruttoria da condurre, con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021 è stato adottato il regolamento regionale n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n. 110 del 30/11/2021) rubricato "*Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*".

Ai sensi del suddetto regolamento si richiede supporto tecnico ad ARPA Lazio ai fini della valutazione in merito all'istanza di cui trattasi.

In merito alla prosecuzione dell'attività si rileva che, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"...l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate..."*.

Considerato che la durata massima del procedimento amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è pari a centocinquanta giorni, la prosecuzione dell'attività è concessa fino all'espressione finale del procedimento avviato e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data della presente nota. La presente è inviata anche per conoscenza all'ACI-PRA a riscontro di quanto richiesto.

La società, pertanto, dovrà estendere e/o prestare nuove garanzie finanziarie nelle modalità e termini previsti dalla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., attraverso apposita appendice a favore della Regione Lazio (come già effettuato nel Decreto Commissariale n.238/2004) al fine di poter proseguire l'attività nelle more della definizione del procedimento avviato ai sensi del suddetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In merito a quanto segnalato da ARPA Lazio con la nota prot. n. 11535 del 18/02/2022, acquisita al prot. n. 166039 del 18/02/2022, relativamente ai controlli da eseguire sull'impianto nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, si segnala quanto segue.

L'attività di che trattasi risulta autorizzata da ultimo (Decreto Commissariale n.238/2004, poi successivamente più volte prorogato) per un massimo di 2.204 t/anno di rifiuti in ingresso.

Come indicato nella D.G.R. n. 239/2008 e specificato nella successiva circolare prot. n. 132766 del 10/03/2016, trattandosi di una autorizzazione di ex competenza comunale, fino all'emanazione del provvedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'impianto è autorizzato esclusivamente per operazioni di stoccaggio, messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto EER 16.01.04* identificativo dei veicoli fuori uso, nonché di pressatura sul rifiuto EER 16.01.06. Dalla messa in sicurezza derivano i rifiuti, da gestire in deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb).

I rifiuti in uscita dall'impianto, la cui corretta attribuzione spetta al produttore del rifiuto, sono identificati dai seguenti EER:

- rifiuti della sottofamiglia 16.01 (tra i quali il EER 16.01.06 e parti dello stesso per il quale è possibile autorizzare l'operazione di pressatura);
- rifiuti della sottofamiglia 16.06;
- rifiuti della sottofamiglia 16.08;
- rifiuti della sottofamiglia 13.01;
- rifiuti della sottofamiglia 13.02;
- rifiuti della sottofamiglia 13.07;
- rifiuto CER 14.06.01 clorofluorocarburi, HCFC, HFC.

In merito ai requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento, gli stessi dovranno rispettare le seguenti indicazioni minime:

- idoneità della superficie dell'impianto in possesso dei requisiti di impermeabilizzazione previsti dal D.Lgs. 209/2003;



- la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto deve essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 "Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105";
- dovrà essere verificata semestralmente l'integrità dei piazzali di stoccaggio provvedendo eventualmente al ripristino di eventuali aree ammalorate. La verifica ed il conseguente esito, dovranno essere registrate in apposito registro delle manutenzioni;
- presenza, funzionalità e corretta manutenzione dei sistemi di spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio degli autoveicoli;
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere posti sopra appositi bacini di contenimento costruiti in materiale resistente alle eventuali aggressioni chimiche dei liquidi che si intende stoccare e dimensionati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2000 n. 258 che prevede che i bacini di contenimento devono avere una capacità minima pari almeno al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Altresì i serbatoi a tenuta stagna e contenenti i rifiuti liquidi spillati dalle autovetture messe in sicurezza devono essere situati su pavimentazione dotata di griglia;
- presenza di una idonea viabilità, tale da permettere un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti;
- presenza e funzionalità di un sistema di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali scoperti, che deve essere dotato di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta, trattamento e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati e mantenuti;
- dovrà essere verificato il rispetto di tutto quanto previsto dalla Circolare ministeriale prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- presenza di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori poste in tutte le aree oggetto di tali operazioni;
- presenza di griglie con pozzetti chiusi per eventuali accidentali sversamenti nelle aree di lavorazione coperte;
- lo stoccaggio di bombole e bomboloni contenenti HCFC, CFC e HCF deve avvenire in locale dove siano presenti sfiati e/o fenestrate. Le bombole dovranno essere disposte in apposite rastrelliere fissate alla parete e dotate di catene o cinghie per immobilizzare la bombola;
- le apparecchiature utilizzate per l'aspirazione dei gas refrigeranti, la strumentazione per l'esplosione degli airbag e le pompe antideflagranti per l'aspirazione degli oli dovranno essere sempre mantenute in piena efficienza e manutenzione come da libretto del costruttore. Le manutenzioni, sostituzioni e le verifiche dovranno essere archiviate in apposito registro sempre reperibile presso l'impianto;
- presenza di idonea cartellonistica e indicazioni corrispondenti alle planimetrie relativamente allo stoccaggio/deposito dei materiali e dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;
- relativamente all'organizzazione del centro di raccolta, la suddivisione dell'impianto, in relazione alle attività di gestione poste in essere, dovrà essere separata nei settori corrispondenti alle diverse fasi di gestione dei VFU, adeguatamente separati, in ordine a quanto previsto dal D.lgs. 209/2003 e s.m.i.;

- durante le operazioni di messa in sicurezza, la società dovrà adottare adeguate procedure al fine di evitare la possibile dispersione di polveri diffuse e/o fuggitive dotandosi, ad esempio, di macchinari di aspirazione e effettuando tutte le operazioni di bonifica in apposita area sotto copertura;
- rispettare in merito alle emissioni sonore quanto previsto nella zonizzazione acustica comunale;
- la società deve effettuare le operazioni di trattamento (R12) sui veicoli fuori uso (CER 160104*) nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e segnatamente:
 - effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5, del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
 - provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso entro dieci giorni dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta (anche se non ancora rimosso dal P.R.A. – art. 6 comma 2 a) del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii.);
 - per quanto riguarda le modalità di accettazione dei veicoli in ingresso oltre alla verifica documentale, includere anche il rilascio e gestione del certificato di rottamazione e l'annotazione sul registro telematico dei VV.F.U. (art. 5 comma 10 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii.);
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato Allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

La scrivente autorità competente, nelle more della definizione del procedimento avviato, si riserva la facoltà di disporre sospensione o revoca dell'attività ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora vengano evidenziate criticità dagli organi di controllo nell'ambito dei controlli effettuati.

Il Dirigente

Ing. Ferdinando Maria Leone



LEONE FERDINANDO MARIA
2022.02.23 16:15:28
CN=LEONE FERDINANDO MAI
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Il Direttore

Vito Consoli



CONSOLI VITO
2022.02.24 10:48:23
CN=CONSOLI VITO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M n 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

DECRETO N. 238 del 29 NOV. 2004

Oggetto: Proroga autorizzazione provvisoria alla ditta Autodemolizione Parabella s.n.c di Paraninfi Mario e Bellachioia Marcello – Via del Mare km 7, fino al 30 novembre 2005. Centro integrato Infernaccio.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003 e 24 gennaio 2004 con i quali è stato dichiarato, prorogato, ed esteso sino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Viste le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;

Visto l'art. 3, punto 1.12, dell'ordinanza n. 2992/1999 che attribuisce al Commissario delegato, ai fini del superamento dell'emergenza, il compito di promuovere la realizzazione e l'attivazione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero dei rifiuti generati dalla rottamazione dei veicoli a motore;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 ottobre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 112 concernente l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

Visto il Piano degli Interventi di Emergenza per l'intero territorio della Regione Lazio adottato, con decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, pubblicato sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 28 del 10 ottobre 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

Vista la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenente, tra l'altro, lo schema di trasposizione dai codici C.E.R. di cui al D.Lgs. 22/1999 ai



codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

Vista la circolare n. 1 dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio datata 26 aprile 2002, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 10.6.2002, concernente le operazioni di trattamento per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

Visti i decreti commissariali n. 113 del 28 novembre 2003 e n. 27 del 1 marzo 2004, di proroga e rettifica dell'autorizzazione provvisoria fino al 30 novembre 2004 ad esercitare l'attività di autodemolizione e rottamazione, nel sito attualmente occupato, della ditta indicata in oggetto;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto da Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 25 settembre 1997 per l'individuazione dei siti per le localizzazioni ambientalmente compatibili delle attività di autodemolizione e rottamazione ed i provvedimenti attuativi dello stesso;

Considerato che è tuttora in corso l'attività istruttoria relativa alla procedura di delocalizzazione degli operatori presso centri ambientalmente compatibili meglio individuati nel citato Accordo di Programma;

Considerato, altresì, che nell'ambito del procedimento di cui sopra, questa Amministrazione – d'intesa col Comune di Roma e con la società Risorse per Roma S.p.A. – sta provvedendo ad una nuova verifica della idoneità dei siti, all'espletamento delle eventuali procedure ablatorie, alla definizione delle procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – i soggetti titolari dei centri di autodemolizione e rottamazione sono tenuti alla presentazione di un Piano di adeguamento dell'impianto in esercizio alle disposizioni di cui al citato Decreto.

Preso atto che la ditta in oggetto ha presentato il suddetto Piano di adeguamento, la cui istruttoria è tuttora in corso;


Acquisita l'istanza della ditta di cui trattasi con la quale si chiede la proroga dell'autorizzazione provvisoria;

Ritenuto che – nelle more della conclusione delle suddette procedure – è opportuno prorogare l'autorizzazione provvisoria alle attività di cui trattasi nei siti attualmente occupati, al fine di evitare rischi di carattere ambientale ed igienico sanitario che potrebbero derivare dalla mancata continuità del trattamento e/o dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle menzionate attività;

Considerato che in difetto di proroga la ditta sarebbe costretta a cessare l'attività incorrendo nelle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 22/1997;

Considerato, inoltre, che non trattasi di approvazione di nuovi impianti di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di prorogare l'autorizzazione provvisoria della ditta in questione, nel sito attualmente occupato, esercitando le facoltà di deroga di cui all'art. 13 della citata ordinanza del Ministro dell'Interno n.2992/99;



Visto il decreto commissariale n. 7, del 10 dicembre 2002, con il quale l'Assessore Marco Verzaschi è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

Visto il decreto commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il Dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato responsabile unico del procedimento degli interventi di cui al Piano commissariale di emergenza

DECRETA

per le ragioni indicate in narrativa, di prorogare fino al **30 novembre 2005**,* alla ditta Autodemolizione Parabella s.n.c di Paraninfi Mario e Bellachioma Marcello, l'autorizzazione provvisoria ad esercitare l'attività, presso l'impianto sito in Roma Via del Mare km 7.

La ditta autorizzata provvisoriamente dovrà operare nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 e di tutte le prescrizioni, gli obblighi e le limitazioni di cui ai precedenti provvedimenti di autorizzazione provvisoria.

Nell'esercizio dell'attività di cui sopra, la ditta provvisoriamente autorizzata dovrà porre in essere ogni idonea cautela in modo tale da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli rispettando scrupolosamente quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.

In particolare:

a) Potranno essere trattati e/o smaltiti esclusivamente i rifiuti indicati nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
Soltanto in sede di autorizzazione definitiva si procederà all'individuazione definitiva dei rifiuti che ciascuna ditta potrà trattare e/o smaltire.

b) la quantità massima dei rifiuti corrispondenti alle tipologie sopra autorizzate, smaltibili fino alla scadenza dell'autorizzazione, non potrà eccedere **t 2.204**.

c) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i liquidi estratti durante il ciclo di lavorazione, in attesa di smaltimento e/o recupero dovranno essere conservati negli appositi contenitori a tenuta stagna collocati sul bacino di contenimento per il trattamento dei veicoli;
- gli eventuali accumulatori elettrici esausti devono essere ammassati in apposito contenitore a tenuta stagna, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, provvedendo a conferirli al COBAT (L. 475/88);
- per gli oli usati dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche del D.M. 392/97 e dovranno essere conferiti al relativo Consorzio obbligatorio;
- i veicoli raccolti presso l'impianto potranno esservi custoditi per un periodo non superiore a 90gg., decorso il quale dovranno essere avviati a rottamazione;
- l'emissione di rumori dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- non dovrà essere effettuata la bruciatura dei copertoni e di ogni altra parte dei veicoli;
- dovranno essere evitate la diffusione di polveri, di esalazioni moleste e danni o incomodi al vicinato ed ai lavoranti;
- dovrà essere comunicata la quantità dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente, secondo le vigenti disposizioni di legge;



- dovrà essere accertato che i terzi ai quali eventualmente siano affidati i rifiuti per le attività di smaltimento diverse da quelle autorizzate, siano muniti delle necessarie autorizzazioni. Le ditte alle quali potranno venire affidati i rifiuti per le successive fasi di smaltimento e/o di recupero dovranno essere annotate nei registri di carico e scarico e saranno soggette ai controlli di legge da parte degli organi preposti;
- si dovrà procedere alla bonifica dei rifiuti e ogni altro agente inquinante, ai sensi della vigente normativa, del sito attualmente occupato. Tale bonifica dell'area interessata dall'attuale impianto dovrà essere eseguita a cura e spese della ditta in questione senza nulla pretendere per eventuali lavori di adeguamento prescritti dalle autorità preposte.

La ditta dovrà tenere registro delle eventuali parti commercializzate, rispettando quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 209/03.

La presente autorizzazione, rilasciata in via del tutto provvisoria, non costituisce titolo alcuno ai fini della sanatoria di manufatti esistenti i quali rimangono assoggettati alle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica e verrà revocata, anche prima della scadenza, nel caso di mancato rispetto da parte della ditta interessata della tempistica prescritta per l'attuazione del centro integrato in località Infernaccio sito nel Comune di Roma.

Sono fatte salve altre autorizzazioni e/o concessioni richieste dalle suddette norme, ovvero le autorizzazioni per l'esercizio di eventuali attività commerciali.

In caso di mancato rinnovo della presente autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere alla rimessa in pristino dell'area interessata dall'impianto a propria cura e spese, senza nulla pretendere per eventuali lavori di adeguamento dell'impianto già prescritti dalle competenti autorità.


Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora, su richiesta del Comune di Roma, le aree interessate dall'attività siano oggetto di realizzazione di opere di pubblica utilità.

La presente autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonea **polizza fidejussoria**, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per un importo pari ad € 103.291,38 (centotremiladuecentonovantunovirgolatrentotto euro) a favore della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 L.R. 27/98. In difetto si procederà alla revoca di tale autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Il presente provvedimento è redatto in tre originali, uno per gli atti del Commissario e gli altri per i successivi adempimenti da parte degli uffici di supporto al Commissario e verrà trasmesso alla ditta interessata ed al Comune di Roma.

Marco Verzaschi




AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AUTODEMOLITORI

16.01.04*	veicoli fuori uso
16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.07	metalli misti

Presso l'impianto può essere effettuato il deposito temporaneo anche dei rifiuti sotto indicati derivanti esclusivamente dai rifiuti 16.01.04* e 16.01.06 conferiti direttamente all'impianto:

13.02.05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
16.01.03	pneumatici usati
16.01.07*	filtri dell'olio
16.01.08*	componenti contenenti mercurio
16.01.09*	componenti contenenti PCB
16.01.10*	componenti esplosivi (ad es. "air bag")
16.01.11*	pastiglie per freni, contenente amianto
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
16.01.13*	liquidi per freni
16.01.14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14
16.01.16	serbatoi per gas liquido
16.01.17	metalli ferrosi <i>PROV. DA DEM. AUTO</i>
16.01.18 <i>R4</i>	metalli non ferrosi
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.06.01*	batterie al piombo
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
02.01.10	rifiuti metallici
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.013

